GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — SABATO 8 MAGGIO — NUM. 107

ASSOCIAZIONI

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent 25; ogni altro avviso cent. 30, *per ogni linea di colonna o spazio di linea.*

Avvertenze. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **EREDI BOTTA**: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

Il Senato nella sua seduta di ieri ha continuata la discussione del progetto di legge relativo alle Società ed Associazioni commerciali, approvandone l'articolo 22 del testo dell'Ufficio centrale, oltre agli articoli 23-36, 48-55, 68, 70 e 71, con emendamenti e modificazioni. Parlarono i senatori Cabella, Pescatore, Beretta, Corsi Tommaso, il relatore dell'Ufficio centrale, senatore Lampertico, ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Camera dei Deputati

Nella tornata di ieri la Camera, dopo di avere annullata l'elezione del Collegio di Sorrento, continuò a trattare della questione ecclesiastica sollevata dal deputato Mancini. Presero parte alla discussione i deputati Lioy, Taiani, il Presidente del Consiglio, e per fatti personali i deputati Lazzaro e Mancini. Quindi, chiusa la discussione generale, vennero svolti dai deputati Sulis e Petruccelli due ordini del giorno proposti da essi.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2452** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione d'estradizione fra l'Italia e la Repubblica di Costarica, firmata a Roma il 6 maggio 1873, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 16 aprile 1875.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 23 aprile 1875.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Costarica, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta in Roma il giorno sei di maggio dell'anno millcottocentosettantrè;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Costarica, desiderando di assicurare la repressione dei delitti commessi nei rispettivi loro territori, i cui autori o complici volessero sfuggire al rigore delle leggi col ricoverarsi da un paese all'altro, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione di estradizione ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziarii, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il nobile Emilio Visconti-Venosta, Suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, ecc., ecc.;

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Costarica,

Il signor D. Adolfo Cristiano conte di Lindemann, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica presso Sua Maestà il Re d'Italia;

I quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1. Il Governo italiano ed il Governo di Costarica assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente gli individui che, essendo stati condannati od essendo inquisiti per alcuno dei crimini o delitti indicati nel seguente articolo 2°, commessi sul territorio di uno dei due Stati contraenti, si fossero rifuggiti sul territorio dell'altro.

Art. 2. L'estradizione dovrà essere accordata per le infrazioni alle leggi penali qui appresso indicate, allorchè le medesime saranno soggette, secondo la legislazione italiana o la legislazione della Repubblica di Costarica, a pene criminali:

1° Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio;

2° Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza;

3° Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

4° Incendio;

5° Danno cagionato volontariamente alle ferrovie ed ai telegrafi;

6° Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina, furto qualificato, e segnatamente furto con violenza e frazione e furto sulle strade pubbliche;

7° Contraffattura o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete. Contraffazione di rendite od obbligazioni dello Stato, di biglietti di Banca o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed uso di questi titoli. Contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato o delle Amministrazioni pubbliche, ed uso di questi oggetti contraffatti. Falso in scrittura pubblica o autentica, privata, di commercio e di Banca, ed uso di scritture falsificate;

8° Falsa testimonianza e falsa perizia, subornazione di testimoni e di periti;

9° Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali o depositari pubblici;

10. Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta;

11. Baratteria (faits de baraterie);

12. Sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti l'equipaggio si fossero con frode o violenza impadronite del bastimento medesimo, o lo avessero consegnato a pirati;

Art. 3. La presente Convenzione non si applica a condannati ed imputati di reati politici. L'individuo, che sarà estradato per altra infrazione alle leggi penali, non potrà in alcun caso esser giudicato o condannato per crimine o delitto politico anteriormente commesso, nè per qualsivoglia fatto relativo a questo crimine o delitto.

L'individuo medesimo non potrà esser processato o condannato per qualsivoglia altra infrazione anteriore all'estradizione, quantunque preveduta nella presente Convenzione, a meno che, dopo essere stato punito ovvero assolto dal delitto che motivò la sua estradizione, abbia egli trascurato di abbandonare il paese prima che spirasse il termine di tre mesi, ovvero che vi fosse in seguito ritornato.

Art. 4. La estradizione non potrà aver luogo, se, dopo i fatti imputati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse avverata la prescrizione dell'azione o della pena, in base alle leggi del paese nel quale l'imputato o il condannato si fosse rifuggito.

Art. 5. In nessun caso e per nessun motivo le Alte Parti contraenti potranno esser tenute a consegnare i proprii nazionali.

Se, in base alle leggi vigenti nello Stato al quale il colpevole appartiene, debba questi esser sottoposto a procedimento penale per infrazione commessa nell'altro Stato, il Governo di quest'ultimo dovrà comunicare le informazioni e i documenti, consegnare gli oggetti constituenti il corpo del delitto, e procurare ogni altro schiarimento che fosse necessario alla spedizione del processo.

Art. 6. Se l'imputato o condannato fosse straniero ai due Stati contraenti, il Governo che deve accordare l'estradizione informerà quello del paese, al quale il colpevole appartiene, della domanda avuta; e, se quest'ultimo Governo reclamerà per proprio conto l'imputato per farlo giudicare dai suoi tribunali, quello a cui la domanda di estradizione venne fatta, potrà, a sua scelta, consegnarlo, o allo Stato nel cui territorio il crimine o delitto fu commesso, o a quello cui l'individuo appartiene.

Se l'imputato o condannato, del quale in forza della presente Convenzione domandasi la estradizione da una delle Parti contraenti, fosse del pari reclamato da un altro o da altri Governi simultaneamente per crimini o delitti commessi nei rispettivi loro territorii dall'individuo medesimo, sarà costui consegnato di preferenza al Governo nel cui territorio fu commessa la infrazione più grave, ed ove le varie infrazioni avessero tutte la medesima gravità, a quello la cui domanda sarà di data più antica.

Art. 7. Se l'individuo reclamato è accusato o condannato, nel paese dove egli si è rifuggito, per un crimine o delitto commesso in questo stesso paese, la sua estradizione potrà esser differita fino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che vi abbia scontata la sua pena.

Art. 8. La estradizione sarà accordata sempre anche quando l'imputato si trovasse impedito, per questa sua consegna, di adempiere ad impegni contratti con privati, ai quali sarà, in ogni caso, riservata facoltà di far valere i proprii diritti presso le autorità giudiziarie competenti.

Art. 9. L'estradizione sarà accordata in seguito di domanda avanzata da uno dei due Governi all'altro in via diplomatica e colla produzione d'una sentenza di condanna, o di un atto di accusa, di un mandato di cattura, o di ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicato del pari la natura e la gravità dei fatti imputati, non che la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati in originale o in forma autentica di spedizione, sia da un tribunale, sia da ogni altra autorità competente del paese dal quale si domanda l'estradizione.

Si forniranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell'individuo reclamato o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne l'identità.

Art. 10. Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di fuga, ciascuno dei due Governi, in base di condanna, di un atto d'accusa o di un mandato di cattura, potrà, col mezzo più spedito ed anche per telegrafo, domandare ed ottenere l'arresto del condannato o prevenuto, a condizione di presentare, nel più breve termine possibile, il documento di cui si è annunciata l'esistenza.

Art. 11. Gli oggetti involati o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli strumenti ed ordegni di cui esso ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, ed ogni altro elemento di prova, saranno restituiti al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell'individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse la estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole.

Una tal consegna comprenderà pure tutti gli oggetti della stessa natura che l'imputato avesse nascosto o depositato nel paese dove si è ricoverato, e che poi fossero rinvenuti più tardi.

Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti summenzionati, e questi dovranno esser loro restituiti esenti da ogni spesa, appena compiuto il procedimento criminale o correzionale.

Art. 12. Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto dell'individuo di cui venne accordata la estradizione, non che quelle della consegna e trasporto degli oggetti, che, a tenore dell'articolo precedente, debbono essere restituiti o rimessi, andranno a carico dei due Stati nei territorii rispettivi.

L'individuo reclamato sarà condotto nel porto che indicherà il Governo che ne ha domandata l'estradizione, ed a carico del medesimo andranno le relative spese d'imbarco.

Rimane inteso che questo porto dovrà sempre essere sul territorio dello Stato a cui sarà stata fatta la domanda.

Art. 13. Se uno dei due governi giudica necessario, per la istruzione di un affare criminale o correzionale, la deposizione dei testimoni domiciliati sul territorio dell'altro Stato, o qualsivoglia

altro atto d'istruzione giudiziaria, saranno a questo effetto diretti, in via diplomatica, lettere rogatorie dalla Corte d'Appello competente del Regno d'Italia alla Corte Superiore di Giustizia della Repubblica di Costarica, e così di ricambio; le quali autorità saranno tenute a darvi corso in conformità delle leggi in vigore nel paese dove il testimone sarà udito o l'atto rilasciato.

Art. 14. Nel caso che la comparsa del testimone fosse necessaria, il Governo, da cui esso dipende, s'impegnerà a corrispondere all'invito che gliene vien fatto dall'altro Governo.

Se i testimoni consentono a partire, saranno prontamente muniti dei necessari passaporti, ed i Governi rispettivi si metteranno d'accordo per fissare l'indennità dovuta, e che sarà loro corrisposta dallo Stato reclamante in ragione della distanza e del soggiorno, e con anticipazione delle somme occorrenti.

In verun caso questi testimoni potranno essere arrestati o molestati, per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa, durante il soggiorno obbligatorio nel luogo dove il giudice, che deve esaminarli, esercita le sue funzioni, nè durante il loro viaggio, tanto all'andare, che al ritorno.

Art. 15. Se, all'occasione di una istruzione criminale o correzionale in uno dei due Stati contraenti, tornasse necessario di procedersi al confronto del prevenuto con i colpevoli detenuti nell'altro Stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziari, che ad esso appartengano, dovrà farsene domanda in via diplomatica, e ad essa sempre annuirsi, salvo il caso in cui eccezionali considerazioni vi si opponessero, a condizione tuttavolta di doversi inviare nel più breve tempo possibile i detenuti e i documenti, e restituire gli elementi di prova summenzionati.

Le spese di trasporto da uno Stato all'altro degli individui ed oggetti anzidetti, nonchè quelle occasionate dall'adempimento delle formalità enunciate nell'articolo 13, saranno sopportate dal Governo che ne ha fatto la domanda.

Art. 16. I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura pronunziate dai tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro. Questa comunicazione sarà fatta mediante la spedizione, in via diplomatica, della sentenza pronunciata e divenuta definitiva, al Governo di cui è suddito il colpevole, per essere depositata alla cancelleria del tribunale competente.

Ciascuno dei due Governi darà a tale effetto le istruzioni necessarie alle autorità cui spetta.

Art. 17. La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nessuno dei due Governi avesse notificato, sei mesi prima della fine dei cinque anni, la volontà di farne cessare gli effetti, la Convenzione resterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

Art. 18. La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma nel termine di dodici mesi, ed anche prima, se sarà possibile.

In fede di che i due Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Roma addì 6 del mese di maggio milleottocentosettantatrè.

(*L. S.*) Firmato: **Visconti-Venosta.**
(*L. S.*) Firmato: Conte **Lindemann.**

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che, Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo.

Date a Roma addì quattordici del mese di novembre l'anno del Signore milleottocentosettantatrè, vigesimoquinto del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

Il N. **MXXXIX** *(Serie 2ª, **parte supplementare**) della **Raccolta** ufficiale delle leggi e dei decreti **del Regno contiene il seguente** decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società per l'acquisto e la fusione dei due giornali il *Pungolo* e il *Corriere di Milano* in un unico periodico quotidiano politico, la quale Società si è stabilita in Milano col nome di *Società Anonima per la pubblicazione del giornale " Il Pungolo-Corriere di Milano "*, col capitale nominale di lire 180,000 diviso in n. 60 azioni da lire 3000 ciascuna e colla durata di 10 anni decorrendi dal 26 dicembre 1874;

Visto il titolo VII, libro I del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, n. 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I. — È autorizzata la Società anonima per azioni nominative, denominatasi *Società Anonima per la pubblicazione del giornale « Il Pungolo-Corriere di Milano »*, sedente in Milano ed ivi costituitasi coll'atto pubblico del 24 gennaio 1875, rogato Gaetano De-Simoni ai numeri di repertorio 1807-1865; ed è approvato il suo statuto che sta alligato al verbale di deliberazione sociale del 17 marzo 1875 consegnato in atti di notaro coll'atto pubblico del 23 marzo 1875, rogato pure in Milano ai numeri di repertorio 1840 e 1898 dallo stesso notaro Gaetano De-Simoni residente in Cassano d'Adda.

Art. II. — La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 100 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 18 aprile 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

Rettificazione. — Al primo alinea dell'art. 120 del regolamento pel servizio dei telegrafi dello Stato approvato con R. decreto 11 aprile p. p., n. 2442, ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 detto mese, n. 100, è occorso un errore di stampa. Invece di: *previo parere della Commissione istituita coll'art.* 33 *della legge del* 13 *aprile* 1864, leggasi: *previo parere della Commissione istituita coll'art.* 32 *della legge del* 14 *aprile* 1864.

NOMINE E PROMOZIONI

S. M, *in udienza del 7 marzo, 23 aprile e 2 maggio 1875, si è degnata concedere il sovrano* Exequatur *ai signori:*

Lesen Annibale, console di Portogallo in Civitavecchia;
Ponghi Aloisio, viceconsole di Grecia in Cagliari;
Medina Salvatore, console generale di Turchia in Palermo;
Sorvillo Francesco, console generale d'Austria-Ungheria in Napoli;
Anselmi cav. Giovanni, console del principato di Monaco in Napoli.

Con decreti *ministeriali in data* 10, 13 *e* 23 *marzo*, 23 *e* 28 *aprile e* 2 *maggio* 1875, *venne parimenti concesso l'*Exequatur *ai signori*:

Grill Federico, viceconsole di Portogallo in Messina;
Camardelli Moscuzza Antonino, viceconsole dei Paesi Bassi in Siracusa;
Rapp Giuseppe, viceconsole degli Stati Uniti d'America in Palermo;
Tomassini A. P., agente consolare degli Stati Uniti d'America in Ancona;
Barrera Baldassarre, viceconsole di Spagna in Roma;
Sorrentino Pasquale, viceconsole della Gran Bretagna in Castellammare di Stabia.

Con decreto Ministeriale 3 maggio 1875 Frattocchi Pietro, notaio di Roma con studio in via delle Muratte, venne sospeso dalle funzioni notarili, per quindici giorni, per avere ricevuto un pubblico istrumento col quale un Corpo morale ecclesiastico di Roma alienava uno stabile di sua proprietà senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione governativa.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*2ª pubblicazione*).

In ordine al prescritto dell'articolo 143 del vigente regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che dovendosi da questa Amministrazione procedere alla restituzione del sottodescritto deposito sulla polizza mancante della seconda metà del foglio, resta diffidato chiunque possa avervi interesse, che dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà per tre volte ripetuta ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione.

Deposito di lire 58 32 fatto da Doneda Stefano a cauzione dell'esercizio di un mulino da lui condotto in comune di Bergamo, come risulta dalla polizza num. 4599, emessa dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Milano il 23 febbraio 1869.

Firenze, 10 aprile 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*2ª pubblicazione*).

In ordine al prescritto dell'articolo 143 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione dei sottodescritti depositi ed allegandosi lo smarrimento delle relative polizze e certificati, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione e resteranno di nessun valore i corrispondenti titoli.

Deposito dell'annua rendita di lire 150 fatto da Corbella Giuseppe di Valentino di Pavia, a cauzione del contratto stipulato il 7 novembre 1865 per la esecuzione dei lavori nei magazzini ed uffici dell'Amministrazione militare di Milano, come risulta dalla polizza n. 1828 emessa il 16 novembre 1865 dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Milano.

Deposito di lire 769 fatto dal Ministero dei Lavori Pubblici per indennità dovuta ad Emmanuele Gaetano fu Giovanni per espropriazione di case nell'interno di Cerami, come risulta dalla polizza n. 39032 emessa il 15 maggio 1874 da questa Amministrazione.

Deposito di lire 150 fatto da De Marinis Tommaso per la libertà provvisoria concessa a Cappucci Gaetano di Napoli, come risulta dal certificato n. 33118 emesso il 26 luglio 1874 da questa Amministrazione.

Deposito di lire 51 fatto da Pennica avvocato Calogero per libertà provvisoria concessa a Giovanni Nicosia di Siculiana, come risulta dal certificato n. 20808 emesso il 26 marzo 1873 da questa Amministrazione.

Firenze, 9 aprile 1875

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*2ª pubblicazione*).

In ordine al prescritto dell'articolo 143 del vigente regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che dovendosi da questa Amministrazione procedere alla restituzione del sottodescritto deposito sulla polizza mancante della seconda metà del foglio, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che dieci giorni dalla ultima pubblicazione del presente, la quale verrà per tre volte ripetuta ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione.

Deposito dell'annua rendita di lire 185, fatto dai minori del fu Marco Bacchi a mezzo di Cavicchini Bosmondo, in ordine al decreto della Regia pretura urbana di Mantova del dì 1° marzo 1869, come risulta dalla polizza n. 3408.

Firenze, 8 aprile 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MESSINA

Avviso.

Nelle acque dell'isola Filicuri veniva ricuperato nel mese di aprile 1874 un gozzo con due remi ed un ferro, che, trovandosi in uno stato di deperimento, per cura di questa Capitaneria fu venduto ai pubblici incanti per lire 35 50.

Chiunque credesse aver diritto al citato ricupero potrà far valere le sue ragioni in quest'ufficio nei termini stabiliti dagli articoli 131 e 136 del Codice per la Marina mercantile.

Messina, 29 aprile 1875.

Il Capitano di Porto
BERTOLINI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella Camera inglese dei comuni, seduta del 5 maggio, il marchese di Hartington propose le tre risoluzioni ch'egli aveva annunziate, relative alla stampa; eccone il tenore:

" 1° La Camera non potrà accogliere alcuna rimostranza concernente la pubblicazione dei dibattimenti e lavori parlamentari fuorchè nel caso in cui questi dibattimenti e lavori parlamentari siano seguiti a porte chiuse, oppure quando la pubblicazione dei medesimi sia stata esplicitamente vietata dalla Camera sia in seduta pubblica; sia formata in comitato, oppure nel caso di resoconti volontariamente falsificati, o di qualunque altra violazione della legge relativamente a questa pubblicazione;

" 2° Le persone estranee alla Camera non riceveranno l'ordine di uscire dalla Camera per il solo fatto che sia stata chiamata l'attenzione dello *speaker* sulla loro presenza; ma, quando si tratti di reprimere o di prevenire un disordine, lo *speaker* può ordinare la loro esclusione dalla Camera.

" 3° Alle persone estranee non verrà fatta la intimazione di ritirarsi durante una discussione, fuorchè per ordine della Camera, e la mozione a questo riguardo deve essere votata senza emendamento o dibattimento, salvo che ne sia stato dato avviso prima del cominciamento di una discussione ".

Il signor Lowe appoggiò la proposta di lord Hartington, la quale venne combattuta dai signori Henry, Newdegate, Disraeli e Gathorne-Hardy. Mentre si veniva discutendo la questione, il signor Sullivan volle darsi la soddisfazione di far escludere i giornalisti dalla tribuna. Quando i medesimi furono riammessi, trovarono la discussione aggiornata al 25 maggio.

In questa medesima seduta il signor Bourke, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, in risposta ad una interrogazione del signor Potter sulle trattative di commercio col Governo italiano, disse: " Al governo di S. M. è noto che il Governo italiano intende modificare il trattato di commercio ora esistente tra l'Italia e altre potenze europee. La Gran Bretagna non ha un trattato di tariffe coll'Italia, ma bensì un trattato di commercio e di navigazione tuttavia in vigore, il quale contiene la solita clausola delle *nazioni più favorite*. Ciò posto, è chiaro che qualsiasi cambiamento il quale possa venir introdotto nei trattati di commercio esistenti tra l'Italia e altre potenze, importa pure agli interessi inglesi, tanto più che per ogni concessione che l'Italia fa a quelle, noi pure ne approfittiamo, e ad ogni concessione che l'Italia ritira alle medesime, noi pure ne scapitiamo. Il governo considera come importante questa quistione. Sir Augusto Paget ha ricevuto istruzioni a questo proposito, ed il ministero degli esteri continuerà a tenere rivolta su questo argomento la sua più sollecita attenzione ".

L'incidente non ebbe altro seguito.

La Commissione parlamentare del Reichstag germanico incaricata della compilazione dei nuovi Codici ha dato principio ai suoi lavori. Dessa prese la decisione di pubblicare ogni settimana i processi verbali delle sue sedute. La Commissione cominciò dal Codice di procedura civile. È noto che, in virtù di una legge speciale, i componenti di questa Commissione godono di una indennità.

In una delle ultime adunanze del Consiglio dei ministri francesi, il signor Dufaure diede comunicazione ai suoi colleghi dei progetti di leggi organiche da lui approntati. I progetti medesimi furono anche inviati al presidente della Commissione dei Trenta, signor Batbie, ed al signor Antonin Lefèvre Pontalis relatore per la legge del Senato.

La *Correspondance Havas* riferisce che la Commissione consultiva della legge sulla stampa sembra favorevole alla creazione di un giurì speciale per la conoscenza dei diritti di stampa. Tale giurì avrebbe da essere nominato in parte dalla magistratura ed in parte dai Consigli generali. In ogni caso, la Commissione avendo soltanto voce consultiva, il guardasigilli, allorchè i di lei lavori sieno terminati, dovrà preparare un progetto a nome del governo, sul qual progetto l'Assemblea deciderà in ultima istanza.

Ecco il tenore della nota comunicata dal conte di Perponcher al governo del Belgio, la quale venne, insieme colla risposta di quest'ultimo, presentata alla Camera dei rappresentanti dal ministro degli esteri. Nel prossimo numero riprodurremo la risposta del Belgio:

« **Brusselle,** 15 aprile.

" Il sottoscritto, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. l'imperatore di Germania, re di Prussia, ricevette l'ordine di fare a S. E. il ministro degli affari esteri, conte d'Aspremont-Lynden, la comunicazione seguente in risposta alla sua nota del 26 febbraio:

" Il cancelliere dell'impero deplora che il governo di S. M. il re dei belgi abbia creduto dover declinare la domanda formulata nella nota del sottoscritto in data del 3 febbraio, concernente il complemento che si dovrebbe apportare alla legislazione belga.

" Benchè egli riconosca volontieri che il governo reale belga è meglio di qualsiasi altro in condizione d'apprezzare le sue difficoltà parlamentari, non trattasi tanto nel caso attuale di difficoltà di questo genere che del punto di sapere se il governo belga può convincersi con noi che esista una situazione pericolosa alla quale vi sia luogo a rimediare. In tutte le questioni legislative si tratta prima di tutto ciò che è materialmente fondato, ragionevole e desiderabile. In secondo luogo soltanto bisogna esaminare gli ostacoli che inceppano l'esecuzione di ciò che è stato riconosciuto come giusto, e come queste difficoltà debbano essere superate. L'esame del punto di sapere come in pratica si deve adempiere l'obbligo internazionale che incombe ad ogni Stato di non turbare la pace interna dei vicini e di non portare offesa alle buone relazioni internazionali è una quistione che non si applica soltanto alle relazioni fra la Germania ed il Belgio, ma che interessa tutti gli Stati che si fanno un dovere di vegliare alla pace comune e particolarmente alle loro buone relazioni coi loro vicini.

" Ogni epoca ha dovuto sciogliere questa questione secondo i bisogni del tempo e secondo la possibilità che v'era di impedire le influenze estere sulla sicurezza d'uno Stato. Ai

nostri giorni non sembra che sia anche possibile, in presenza delle esigenze internazionali, di mettersi come precedentemente dal punto di vista esclusivo della sovranità particolare e dei suoi interessi isolati. L'intreccio degli interessi materiali, le facilità delle relazioni individuali e dello scambio delle idee, produssero in proporzioni che non si sospettavano, or è una generazione, fra gli Stati europei, una relazione intima e delicata di tutti gl'interessi pacifici, e nessuno Stato rimane al coperto dal contraccolpo di qualsiasi torbido che fosse recato a queste regolari relazioni. Questo stesso sviluppo diede agli elementi della popolazione, che speculano sulla perturbazione dell'ordine e della pace, delle agevolezze e dei mezzi di azione che non fossero loro offerti anticamente. Questi fenomeni perorano pel consolidamento piuttosto che per l'indebolimento della protezione reciproca, od almeno pei riguardi benevoli della pace e dell'ordine pubblico negli Stati vicini. Se la realizzazione di questo pensiero incontra numerosi ostacoli, questi ultimi possono essere discussi ed esaminati in un pacifico scambio di opinioni. Tutto ciò che porta offesa alle relazioni amichevoli dalle nazioni, non resisterà a lungo alla pressione dell'opinione pubblica dei paesi inciviliti, purchè l'attenzione vi sia diretta e mantenuta da una discussione continua in questo senso.

" Con grande soddisfazione del governo imperiale, ciò è già avvenuto in gran parte, e la continuazione d'una discussione pubblica delle questioni di cui si tratta, farà cessare in modo sempre più indipendente le opinioni preconcette e le interpretazioni inesatte. Nella Germania stessa il principio della discussione attirò pure l'attenzione delle autorità sulle lacune della legislazione simili a quelle che esistono in Belgio, in quanto concerne la protezione degli altri Stati contro le azioni dei sudditi tedeschi, quantunque sinora non siano avvenuti dei reclami di governi esteri contro raggiri ostili di cittadini tedeschi; perchè non vi fu alcuna ingerenza di sudditi tedeschi negli affari interni di altri Stati. Nondimeno il cancelliere dell'impero non ha perduto tempo per invitare le autorità dell'impero ad esaminare con quali provvedimenti legislativi si potrebbe assicurare la protezione dell'estero e della pace interna degli Stati vicini contro la perturbazione eventuale che vi recherebbero dei sudditi tedeschi. Non si può apprezzare ancora l'accoglienza che questo invito riceverà nella Germania stessa presso i vari poteri legislativi.

" Il sottoscritto è incaricato di manifestare nuovamente il desiderio che il governo di S. M. il re dei belgi segua questo esempio e s'adoperi, del pari, dal suo canto, a dare una maggiore guarentigia della conservazione delle relazioni amichevoli alle quali attribuisce, giusta le sue reiterate affermazioni, un valore non minore di quello ch'è loro attribuito dall'impero di Germania; con questo tentativo, quand'anche andasse fallito, contribuirà ad illuminare l'opinione pubblica, la quale si occupa di questa questione, ed a stabilire un accordo che interessa allo stesso grado tutti gli Stati.

" Se il governo belga, seguendo questa via, giunge a discutere pubblicamente il contenuto della presente corrispondenza, coglierà certamente di buon animo questa occasione per dissipare gli erronei apprezzamenti che vennero fatti, e secondo i quali la Germania avrebbe intenzione di recar offesa alla libertà della stampa nel Belgio. La Germania non ha in vista, in generale, alcuna immistione negli affari interni del Belgio; ma essa si lagna dell'immistione di sudditi belgi nella politica ecclesiastica interna della Germania; immistioni avvenute per mezzo di atti che non hanno alcuna relazione colla libertà della stampa in Belgio. Al tempo stesso, il governo imperiale germanico mantiene l'opinione che la situazione eccezionale in cui trovasi il Belgio in forza del privilegio della neutralità, autorizza ad aspettare da questo paese una cura particolare in tutto ciò che concerne i suoi obblighi internazionali e principalmente verso le potenze che guarentiscono questa neutralità.

" In quest'ordine d'idee, il governo imperiale ha pure considerato come un suo dovere il promuovere e proseguire lo scambio d'idee che ora avviene col governo belga, portandolo a cognizione delle altre potenze garanti. Il governo belga trarrà certamente con piacere da tutto ciò la conseguenza che i richiami della Germania non hanno alcuno scopo che possa sgomentare il giudizio delle altre potenze garanti.

" Il sottoscritto, ecc.

« *Firmato:* PERPONCHER ».

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Cadice, 6. — Il postale italiano, *Colombo*, proveniente da Genova, è partito per la Plata.

Madrid, 6. — Una riunione di ex-ministri, deputati e senatori decise di ricostituire il partito dell'Unione liberale, come esisteva all'epoca di O'Donnel, coll'identico *Credo* politicó ed aderendo incondizionatamente ad Alfonso XII.

È falso che il Vaticano abbia chiesto alla Spagna di rinunziare al suo diritto di presentare i vescovi. Il Vaticano non creerà alcuna difficoltà.

Macerata, 7. — Il municipio di San Ginesio invia una petizione al Parlamento, perchè il Governo del Re chieda all'Inghilterra le ceneri di Alberigo Gentili da collocarsi nella chiesa di Santa Croce a Firenze.

Parigi, 7. Un dispaccio giunto alla Legazione di Haiti conferma il tentativo fatto il 2 corrente a Porto Principe per rovesciare il Governo. I generali Monplaisir, Pierre e Brice, che dirigevano il movimento, rimasero uccisi. Il giorno seguente l'ordine era ristabilito.

Berlino, 7. — Un articolo della *Post* trova che la risposta del Belgio non è soddisfacente. Dice che essa rassomiglia ad una esposizione destinata ad essere pubblicata, piuttostochè all'espressione di un desiderio di addivenire ad una transazione internazionale.

Secondo la *Post* è impossibile che la Germania abbandoni questa vertenza.

Berlino, 7. — Il ministro d'Italia, conte di Launay, fu ricevuto in udienza dall'imperatore.

Il principe di Gortschakoff, il ministro Adlerberg ed il consigliere di Stato, Amburger, arriveranno qui insieme allo czar.

Parigi, 7. — Un articolo di Hervé nel *Journal de Paris*, parlando del prossimo convegno di Berlino, constata che, malgrado le disposizioni saggie e pacifiche di tutta la Francia, un partito che desidererebbe la guerra contro la Francia esiste realmente in Germania, ma crede che la pace sarà mantenuta e che la Prussia, secondo gli accordi stabiliti nel convegno dei tre Imperatori nel 1872, non può attaccare la Francia senza l'assenso dell'Austria e della Russia. L'articolo fa osservare che la Russia nel 1870 lasciò che la Francia rimanesse sconfitta, perchè desiderava che il trattato del 1856 fosse abrogato. Oggi la Prussia potrebbe ben dire

alla Russia : Lasciatemi l'Occidente ed io vi lascierò l'Oriente ; ma simile linguaggio non ha probabilità di essere ascoltato da un Sovrano giusto e saggio come è l'imperatore Alessandro. La Russia non è più oggidì, come nel 1870, interessata alle vittorie della Prussia.

Berlino, 7. — La *Germania* pubblica un decreto del Papa, in data del 31 marzo, il quale annulla l'elezione di monsignor Heykamp, arcivescovo di Utrecht.

Bruxelles, 7. — *Camera dei rappresentanti.* — Apresi la discussione circa la comunicazione dei documenti riguardanti la vertenza fra la Germania ed il Belgio.

Frère Orban esprime timori per l'indipendenza del Belgio; dice che la libertà della stampa è scomparsa ; attacca il ministero che mette l'interno sul pendìo della guerra civile e compromette il Belgio coll'estero ; biasima la stampa cattolica e le pastorali dei vescovi ; dice che il gabinetto deve separare la sua situazione da quella del suo partito ; constata che in una certa occasione il Governo dichiarò che le parole indirizzate al Papa emanavano da una grande minoranza dei cattolici belgi. Circa l'affare Duchesne, dice che il governo poteva agire senza timore di essere accusato di troppa deferenza verso la forza trionfante e che la stampa liberale lo avrebbe appoggiato. Egli termina il suo discorso approvando l'impegno preso dal governo di esaminare le modificazioni da introdursi nella legislazione, come faranno la Germania e le altre potenze.

Tonnissen, della destra, ricorda le varie modificazioni introdotte nella legislazione allo scopo di adempiere agli obblighi internazionali.

Il ministro della giustizia difende il suo Dipartimento dall'accusa di essere stato inattivo circa l'affare Duchesne ; dice che gli agenti belgi aiutarono gli agenti tedeschi e che l'istruttoria non è ancora terminata.

La seduta è levata.

ATENEO DI BRESCIA

Adunanza del 18 aprile 1875.

Mons. can. cav. dott. Pietro Tiboni legge un suo scritto che intitola *Errori di artisti in soggetti biblici.* Sebbene egli non nieghi a'pittori e a'poeti la facoltà lor concessa da Orazio, di quegli ardimenti felici onde sollevansi accosto all'ideale, pure vuole, che ciò non sia a scapito della storia e dell'archeologia, e molto più che l'indole e natura delle cose non ne venga falsata. A condurre altri poi facilmente nel suo concetto, indica alcuni fatti biblici nella cui rappresentazione segnalati artisti andarono senza necessità nè profitto, anzi con danno, lontani dal vero.

Giovanni Battista, il precursore, predica penitenza nel deserto; battezza nelle acque del Giordano; benchè di nascita illustre, veste rozza tunica di pelo di camello, ciba mele selvatico e locuste; è incarcerato, messo a morte, e la testa sanguinante portata nel convito di Erode Antipa. È bella e grande figura. Ma a che pro dipingerlo seminudo, con una pelle di camello o di montone ai lombi ? — Furono i magi sacerdoti o saggi dell'oriente, non è detto nel vangelo nè quanti nè donde, venuti a Betlemme guidati dalla stella. Vane leggende ne strinsero ed allargarono il numero e ne fecero tanti re : ma l'imagine biblica non diventa nè più grande nè più bella quando il pittore li veste del real manto, li cinge della corona, e li dipinge due bianchi e un nero. — Bello è il racconto della peccatrice di Naim, che, saputo essere il divin Redentore a mensa nella casa di un fariseo, s'affretta a lui con un alberello di preziosi unguenti e stando dietro a convitati, bagna i piedi di Gesù colle lagrime, li rasciuga co'suoi capelli, li unge col balsamo, e li bacia. I quali atti, accomodati alle costumanze ebraiche, e naturali secondo quelle, perdono colle nostre di naturalezza e verosomiglianza. Gli ebrei, non usando calze, lavavansi tosto, appena in casa, dalla polvere, dal fango i piedi ; e a mensa, come i greci e i romani, stavano coricati. Coricavansi col sinistro fianco su bassi letti, tre per letto, ciascuno co'piedi distesi dietro al vicino. Più quindi gli artisti han torto di trascurare questi particolari e sostituire a quegli usi i nostri nell'ultima cena di Gesù e degli Apostoli. Alla narrazione degli Evangelisti si scema così gran parte della sua evidenza. — Anche Mosè viene dai pittori dipinto colle corna in testa, perchè nella Volgata è tradotto letteralmente dall'ebraico il vocabolo che si deve intendere e voltare nel senso metaforico. Dopo il colloquio con Jeova scendea dal Sinai il condottiero mostrando nella fronte le *corna,* cioè la *grandezza, la gloria,* stampategli dalla presenza divina. — E ad altri consimili esempi l'egregio autore ne aggiunge uno in fine del Tiepolo, di cui si vede una tela assai pregiata nella suburbana chiesa di Folzano. Rappresentasi S. Silvestro papa che amministra a Costantino imperatore il battesimo in Roma, ond'è miracolosamente guarito dalla lebbra. Ma nè Costantino fu malato mai di lebbra, nè a Roma fu battezzato, bensì in Achirunte presso Nicomedia poche ore innanzi la sua morte, due anni dopo la morte di S. Silvestro : e la leggenda della miracolosa guarigione fu inventata nel medio evo con quella della donazione. Le pitture in ispecie, manifesto al popolo nelle chiese e in altri luoghi publici frequentati, valgono così a mantener vive in esso certe credenze ed opinioni erronee e talvolta dannose. Mons. Tiboni, stimando utile mostrare e correggere alcuni di tali errori, desidera che l'arte, senza venir meno al culto del bello, che è il suo scopo, sia in uno maestra del vero.

Il segretario prof. Giuseppe Gallia ricorda a' compagni uno dei più operosi e rispettabili soci dell'Ateneo, l'avv. Giambattista Pagani, morto ottogenario nel febbraio 1864. Il quale essendo stato nella prima età condiscepolo carissimo ad Alessandro Manzoni, ne coglie il destro per aggiungere alquante notizie di quest'ultimo a quegli anni, e gli giovano alcune lettere scritte dal Manzoni allora all'amico. Dicendo poi del Pagani, enumera molti de' suoi moltissimi lavori, non solo negli argomenti che spettano al diritto, ma all'agricoltura, all'economia, alla statistica domestica, alla storia, alla filosofia, alle lettere. Fu il primo tra noi che degnamente esaltasse l'Adelchi, mostrandone, contro le false opinioni di scuola, il largo disegno, l'alto stile, la generosità del concetto, rivolto « a prosperare l'individuo e le grandi famiglie umane, e a rannodare la virtù e la religione colla sociale felicità ». Raddrizzò nell'accademia infermi giudizi di critica storica e d'economia; caldeggiò i propositi più belli ed alti. Ma sopra tutto gli meritò lode e nome il suo *Repertorio legale intorno ai diritti reali,* stimato dai più provetti guida utilissima e sicura. E non manco va segnalato il libro *Sulle rendite giuridiche,* dove con altre diverse discutonsi le questioni sul valore delle ipoteche. In questa materia fu il Pagani maestro, stato *Conservatore delle Ipoteche* in Brescia dalla prima istituzione dell'ufficio nel 1806 fino al 1831 in cui ottenne la giubilazione. Fu nel 48 del Governo provvisorio di Brescia, e nel 59 de' primi tre o quattro decorati fra i concittadini colla croce mauriziana ancora rarissima ; e assiduo e benemerito per trent'anni fra i presidenti della Quiriniana, alla quale legò i molti e scelti suoi libri.

R. ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI IN MODENA

Programma pel concorso ai premi d'onore dell'anno 1875.

I premi che annualmente si distribuiscono dalla R. Accademia sono distinti in tre classi. La prima comprende un solo premio della somma d'italiane lire 1200, da conferirsi all'autore d'una

drammatica composizione, d'indole e d'argomento qualsivoglia, ma acconcia alla pubblica rappresentazione, e tale che indirizzata a scopo di moralità, diriga il popolo a virtù col mezzo del diletto. La seconda classe comprende due premi della complessiva somma di italiane lire 1000, da distribuirsi in parti eguali agli autori di due *Memorie o Dissertazioni* sopra temi *morali-politici* proposti dalla R. Accademia, e che dalla medesima saranno riconosciute degne della corona. La terza classe finalmente comprende due premi della complessiva somma di italiane lire 800, da distribuirsi in quote eguali a due tra gl'inventori di qualche *nuovo e vantaggioso metodo di agricoltura* debitamente dichiarato o di qualche *perfezionamento di un'arte qualsiasi propriamente detta.*

La R. Accademia pertanto, col mezzo della Direzione Centrale, scelse i due temi *morali-politici* qui sotto notati pel *concorso* del corrente anno 1875.

« I. — Se il discentramento amministrativo sia o no, massime » nelle peculiari condizioni storiche e geografiche dell'Italia, da » adottarsi; e in caso affermativo quali siano le norme per at- » tuarlo o renderlo profittevole ».

« II. — Se possa senza offesa al diritto naturale rendersi obbli- » gatoria l'istruzione elementare; se debba o no essere gratuita » ed in caso affermativo chi debba sopportarne la spesa; e quali » siano i mezzi più acconci a renderla proficua, conciliando le sue » esigenze colla necessità di non sottrarre alle classi laboriose, » massime delle campagne, il tempo che esse debbono impiegare » al lavoro. »

Il *concorso* è aperto ai dotti italiani ed esteri, riguardo ai premi della 1ª e della 2ª classe: ma riguardo ai premi della 3ª classe viene limitato agli abitanti delle provincie di Modena e di Reggio, ai quali altresì rammentasi, che i nuovi metodi di agricoltura che avranno a proporre, si vogliono applicabili all'agricoltura usata nelle provincie stesse.

Gli scritti spettanti a premi della prima classe devono essere in lingua italiana, quelli della seconda possono essere anche nella latina e questi debbono essere inediti, presentati anonimi, e contrassegnati da un motto. Debbono essere accompagnati da scheda o lettera suggellata, fuori della quale sarà ripetuto il motto stesso, e dentro sarà indicato il nome, il cognome e il domicilio dell'autore; dovendosi poi anche evitare negli scritti qualunque indizio che possa far conoscere l'autore medesimo.

Tutti gli scritti inviati al *concorso,* dovranno essere chiaramente leggibili e si spediranno, franchi di porto, al più tardi entro il 30 marzo 1876 (termine di rigore) col seguente indirizzo: *Al Presidente della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena.*

Gli agricoltori e gli artisti, che intendono di aspirare al *concorso,* dovranno avere, entro il predetto termine, presentato, quanto agli agricoltori, la descrizione succinta ed esatta del loro ritrovato, con indicazione del luogo a cui avesse a riferirsi, affinchè l'Accademia possa poi procedere alle verificazioni che fossero opportune; e quanto agli artisti, i loro lavori nel luogo che verrà designato dall'Accademia per esaminarli, e quindi giudicarli. Sì gli uni che gli altri, amando rimanere occulti, non avrebbero che a regolarsi in modo consimile a quello dei concorrenti a premi delle altre due classi.

I componimenti presentati al *concorso* saranno immediatamente consegnati alle rispettive Deputazioni scelte a giudicarli.

Quanto ai componimenti drammatici (commedia, tragedia o dramma), nel valutare il merito dei medesimi si guarderà ai loro pregi artistici e allo scopo morale di educare il popolo a virtù.

Le condizioni richieste per l'ammissione al *concorso* dei temi drammatici sono le seguenti:

1° Che il componimento non sia stato rappresentato.

2° Che l'autore, serbando l'anonimo, o facendosi conoscere, faccia recitare la sua produzione in uno dei pubblici teatri di Modena, entro l'anno del *concorso;* avvisando in ogni caso il presidente dell'Accademia, otto giorni prima della rappresentazione, del giorno fissato per la medesima, onde la Commissione giudicatrice possa intervenirvi.

3° Che entro otto giorni dalla recita si consegni dall'autore, o da chi per lui, il manoscritto alla presidenza dell'Accademia.

4° Che il componimento abbia ottenuto il favore del pubblico.

5° Che il componimento non abbia conseguito altro premio.

Il voto ragionato della Commissione giudicante verrà notificato dal presidente all'autore se favorevole, ed anche se sfavorevole, quando l'autore ne faccia domanda.

Le schede delle produzioni riconosciute meritevoli del *premio* o dell'*accessit* saranno colle dovute formalità subito aperte; le altre saranno conservate nella loro integrità per un anno, allo scopo di verificare l'identità degli autori che chiedessero la restituzione delle produzioni presentate: scorso il qual termine, le schede delle memorie non richieste saranno date alle fiamme.

Quegli autori poi che bramassero ricuperare i loro manoscritti, dovranno destinare persona in Modena che li rappresenti, per giustificare l'identità delle produzioni colla esibizione del motto che le accompagna.

I componimenti premiati saranno impressi a spese dell'Accademia, la quale ne presenterà di un conveniente numero di esemplari gli autori: e questo onore della stampa potrà eziandio esser conferito a' componimenti riconosciuti meritevoli dell'*accessit*, sempre che gli autori ne esprimano il desiderio.

Modena, 15 aprile 1875.

Il Presidente GIUSEPPE CAMPORI. *Il Segretario generale* LEONARDO SALIMBENI.

NOTIZIE DIVERSE

Bollettino sanitario del presidio di Roma. — L'*Italia Militare* dell'8 corrente scrive che, dal 1° al 30 aprile decorso, dei militari del presidio di Roma 521 entrarono alle infermerie dei corpi rispettivi e 359 allo spedale, vale a dire che si ebbe un totale di 880 infermi.

L'entrata media giornaliera allo spedale fu di 11,96, che ragguagliata alla forza media equivale a 1,32 per 1000 di forza.

Un filantropo. — Pochi giorni fa, scrive la *Patria* di Bologna del 3, a Bagnacavallo, in Romagna, è morto un certo Antonio Bedeschi, milionario, un vero originale. Non teneva le tende alle finestre « per non sporcarle », e si copriva in letto con *sacchi,* perchè le coperte di lana sono « inutili oggetti di lusso!!! » Era avaro, ma la sua avarizia aveva uno scopo santo; economizzava per far del bene al suo paese, e disprezzando il volgo che imprecava alla sua avarizia, soleva dire: « quando sarò morto mi benediranno! » Sublime rassegnazione!

Il Bedeschi moriva, beneficando un paese che l'aveva in vita disprezzato e forse odiato. Ora un ricovero pei ciechi e storpi sorgerà nella sua casa a Bagnacavallo; il ricovero degli orfanelli, dei cronici e l'ospedale ereditarono cospicue somme, ed i poveri nullatenenti cinque lire a testa. La gratitudine cittadina accompagna alla tomba quest'uomo, che lasciava un milione a scopo di beneficenza e « cinquanta lire pel suo funerale!! »

Stazione sperimentale viticola. — Leggiamo nel *Moniteur Universel* del 5 che, ad Aussières, circondario di Narbona, è stata istituita una stazione sperimentale viticola, che servirà per tutti gli esperimenti di coltura dei vigneti e per la prova delle macchine presentate dalle Associazioni agricole della regione mediterranea.

I medici in Isvizzera. — Ecco una statistica dei medici svizzeri, dalla quale resulta in quale proporzione siano ripartiti nei vari cantoni della Confederazione:

Cantone di	Medici		Abitanti
Basilea (città)	58	ossia 1 per	823
Ticino	126	»	949
Sciaffusa	35	»	1078
Ginevra	87	»	1082
Appenzello, Reno interno	11	»	1083
Glaris	29	»	1212
Nidwald	9	»	1300
Zoug	16	»	1312
Appenzello, Reno esterno	34	»	1433
Schwytz	33	»	1446
Grigioni	63	»	1457
Zurigo	189	»	1507
San Gallo	122	»	1566
Lucerna	81	»	1575
Turgovia	59	»	1581
Obwald	9	»	1601
Neutchâtel	60	»	1621
Argovia	102	»	1950
Uri	8	»	2013
Basilea (campagna)	26	»	2082
Vodese	103	»	2248
Soletta	30	»	2491
Berna	186	»	2723
Vallese	31	»	3132
Friburgo	31	»	3262

Sommando tutte queste cifre si avrà un totale di 1514 medici, equivalente in media ad un medico sopra ogni 1729 abitanti della Confederazione; ma devesi però notare, dice il *Journal de Genève*, che le cifre anzidette non concernono soltanto i medici che hanno una clientela, ma altresì tutte le persone che possono esercitare l'arte salutare, sia ch'esse la pratichino o no.

Movimento portuario francese. — Nel primo trimestre del 1875, scrive l'*Echo Universel*, nei diversi porti di mare della Francia entrarono 6276 bastimenti della complessiva portata di 1,720,481 tonnellate, vale a dire: 1964 bastimenti francesi con 559,778 tonnellate, e 4312 bastimenti esteri con tonnellate 1,152,309.

I bastimenti che salparono dai porti marittimi della Francia nello stesso trimestre furono in numero di 5918 della portata complessiva di 1,383,017 tonnellate, cioè 2464 bastimenti francesi con 584,082 tonnellate, e 3454 bastimenti esteri con 798,935 tonnellate.

La festa di Cervantes. — Leggiamo nel *Journal des Débats* che l'anniversario della morte di Michele Cervantes di Saavedra (23 aprile 1616), fu celebrato quest'anno in Ispagna ed all'estero in un numero di città di gran lunga maggiore che non negli anni precedenti.

Fra le cinquanta e più città spagnuole che vollero onorare la memoria dell'illustre autore del *Don Chisciotte*, meritano una speciale menzione quelle di Algesira, Alicante, Alcalà di Henares, Alba di Tormès, Barcellona, Cadice, Cordova, Cuenca, Cartagena, Granata, Guadalajara, Gerona, Xeres, Jaen, Lerida, Lorca, Madrid, Malaga, Murcia, Oviedo, Palencia, Palma, Siviglia, Soria, Tarragona, Toledo, Valladolid, Valenza, Vittoria e Zamora.

A Santa Cruz di Teneriffa, all'Avana, a Bogota nella Colombia, a Buenos-Ayres, a Bruxelles, a Lisbona, a Londra, a Messico, a Nuova York ed a Parigi furono pure celebrate feste commemorative per onorare la memoria di Cervantes.

Fiere periodiche in Algeria. — Il *Courrier d'Oran* scrive che il governatore dell'Algeria ha deciso di istituire delle fiere periodiche nelle principali *oasi* del Sahara dei possedimenti francesi del Sud, sperando con ciò d'indurre gl'indigeni del Soudan a recarsi alle fiere stesse a scambiare i loro prodotti con quelli dell'industria europea.

Oltre lo scopo commerciale, le fiere periodiche dovranno pure avere uno scopo scientifico, poichè è agevole comprendere che, quando, grazie a più frequenti relazioni, gl'indigeni si saranno famigliarizzati con gli Europei, l'esplorazione della Nigrizia e di tutte le vaste regioni situate al di là del Gran Deserto diverrà molto meno pericolosa che ora non sia.

La principale delle nuove fiere periodiche dovrà aver luogo nell'*oasi* di Ouargla, che trovasi a 220 leghe nei terreni situati al sud della provincia di Costantina. Alla fiera di Ouargla dovranno fare capo le carovane che portano l'avorio, il sale, l'*henné*, il miele, le penne di struzzo, i tessuti in lana caprina ed in pelo di cammello, le variopinte tele di cotone, le sete filate di colori vivacissimi e la bizzarra bigiotteria degl'indigeni che vivono sulle sponde dei grandi laghi.

Ciò che non ha potuto riuscire agli esploratori che perdettero la vita nell'interno dell'Africa potrà forse essere realizzato dal commercio con grande vantaggio della scienza.

Bibliografia. — Ecco il sommario delle matèrie contenute nel fascicolo V (maggio 1875) della Nuova Antologia:

Storia della Repubblica di Firenze di Gino Capponi. (M. Tabarrini) — Parallelo fra i due sistemi dell'Alpi e del Libano. Saggio di orografia comparata. (A. Stoppani) — Musica e poesia nell'antico comune di Perugia. (Alessandro D'Ancona) — Il matrimonio di Cesarina. Schizzi di provincia. (L. De Rosa) — Costumi degli animali. (A. Zannetti) — La Società e la Chiesa a proposito della nuova legge di reclutamento. (Paolo Fambri) — Nel cuor dell'Africa (Enrico H. Giglioli) — Tradizioni Albanesi. (Achille Torelli) — Rivista scientifica (Paolo Mantegazza) — Rassegna musicale (A. G. Biaggi) — Rassegna politica. — Bollettino bibliografico.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

VALFREDO* 46

STORIA PATRIOTTICA DI UNA FAMIGLIA

narrata da

BERTOLDO AUERBACH

Traduzione fatta col consenso dell'autore

CAPITOLO XV.

Riccardo partì con Luigi e Volfango, ch'essi volevano condurre alla scuola forestale.

Fra Riccardo e Annetta non intervenne alcuna dichiarazione; ma nello accommiatarsi Riccardo disse ad Annetta:

— Credo che fareste bene restando qui ancora per qualche tempo; sarebbe salutare per voi, e la vostra presenza fa bene anche agli altri.

Annetta non rispose, ma osservai ch'ella diede un profondo respiro.

Tra Annetta e Costanzina (Conny) nacque frattanto una felice armonia. Talora, parlando con Costanzina, avveniva ad Annetta di darle del *tu*. Forse ella si attendeva che Conny

le dicesse: " Trattiamoci famigliarmente col *tu*; ma Conny mai non si lasciò indurre a questo grado di famigliarità.

Annetta ammirava spesse fiate le folte e bionde trecce della capigliatura di Conny, se non che procurava di indurla a scegliere un'altra acconciatura più leggiadra, ma Conny rimase fedele all'acconciatura sua consueta.

Luigi ritornò e disse che non potea tra noi rimanere che per la estate. Egli si proponeva di eseguire il piano di una grande impresa industriale e commerciale in legname di costruzione, e desiderava egli stesso di condurre tutta quanta l'impresa; ma ora gli mancava il danaro necessario. Avendogli io detto che attualmente anch'io non aveva danaro a sufficienza, Annetta ci pregò di accettare da lei quanto si richiedeva. Non accettai l'offerta, ma Luigi senz'altro dichiarò di accettare; e così anch'io ho dovuto acconsentire.

— Babbo! -- disse Luigi con una singolare esaltazione — Penso che la forza dell'acqua ci aiuterà anche nella questione degli operai. Ciò che noi qui imprendiamo mi rende felice per più ragioni. Spero con ciò di mettere in opera le due grandi leve dell'età nostra: lo spirito delle intraprese e quello del risparmio. La così detta questione sociale personalmente mi rammaricava. Io diceva a me stesso: sei tu già cotanto vecchio da paventare qualche grande riforma? Ne' tuoi anni più giovanili ti riusciva molesto l'udire i più attempati sentenziare, questa cosa essere esagerata, quest'altra essere una utopia, ecc.; e ora fai tu lo stesso? Ebbene mi ci sono messo con cuore. Io pensava che, introducendo in paese nuove industrie, aprendo nuove fonti di guadagni, rinforziamo anche vieppiù ciò che di meglio possediamo nelle nostre foreste, l'amore del paese nativo.

Quindi Luigi espose il suo piano, dimostrando come la gente del paese potrà avere porte e finestre che meglio chiuderanno, scale, pavimenti e soffitti meglio costruiti, e soggiungeva:

— Con ciò inoltre noi ed i nostri compaesani guadagneremo molto danaro. L'utile comune, rettamente praticato, produce eziandio l'utile proprio.

Venne frattanto in paese il fratello di Annetta, e ci raccontò il caso dell'ambasciatore francese presso la Corte prussiana, partito alla volta del Reno a fine di presentarsi al re di Prussia che si trovava ai bagni, e di impedire che alcun principe tedesco divenisse re di Spagna. Soggiungeva che vi era grande agitazione, e che presentemente era troppo ardimento lo avventurare intorno ad una nuova impresa somme considerevoli di danaro, e principalmente in un paese così vicino al confine francese. Nugoli si addensavano nell'aria, diceva il fratello di Annetta, e qua e là traevano addensandosi in un nembo che finalmente scoppiar doveva.

Per queste ragioni egli credeva di dover distogliere Annetta dal partecipare a questa impresa; ma soggiungeva che poi egli stesso coi fondi propri vi concorrerebbe; imperocchè ogni guerra finisce colla pace; epperciò, appena che l'impresa proposta da Luigi prometta di riuscire a felice esito, egli vi parteciperà co' suoi capitali, o interamente o per metà con Annetta.

Nella esecuzione dei lavori Luigi voleva impiegare i soldati che già ebbero finito il loro servizio. Egli non aveva fiducia nei lavoranti che non furono avvezzi alla disciplina militare: onde egli fin d'ora scelse per assistente lo scrpellino, del quale si è già fatto cenno più sopra, perchè era stato soldato.

Inoltre Luigi scelse a direttore dei lavori un uomo già alquanto innanzi negli anni, che gli era stato raccomandato come onestissimo. Anzi Luigi voleva poi condurselo seco lui in America.

Fummo informati che quest'uomo era già stato ufficiale del genio civile. Dovette rinunziare al servizio, e ora conduceva una vita semplice e operosa, mangiava cogli spaccapietre e dormiva con loro nella capanna sul pagliericcio di foglie. Quando lavorava, bensì appariva in lui una distinzione di modi la quale accennava a ceto più elevato; ma del resto, nessuna ostentazione nè aria di superiorità, salvochè nella sollecitudine ed esattezza dei lavori.

Egli parlava poco, ma con proprietà di linguaggio, e quanto era necessario. Sembrava che sempre fosse in cerca di qualche cosa ch'egli non volesse e non potesse dire.

Ora Luigi fece chiamare Vacchero, quel certo suo antico camerata ubriacone, che dimorava all'altra parte della valle.

Costui, quando venne, era soltanto leggermente brillo, e Luigi gli disse:

— Vacchero! Voglio darti qui un buono impiego a questo patto, sta attento: ti accordo ancora tre ubriacature; alla terza verrai licenziato senza misericordia. Accetti? Ma ti soggiungo ancora: guardati anche dalla prima; imperocchè, se questa non ti danneggierà, tuttavia intacchi il capitale.

L'affare era buono, e Vacchero sulle prime teneva una condotta regolare sotto la sorveglianza del direttore dei lavori. Ma per poco tempo: esaurì le sue tre imbriacature, e fu licenziato.

Ora Luigi dava opera ai lavori preliminari, e ad arruolare operai; chè si doveva anzitutto sistemare l'alveo del fiume.

Annetta era felice di vedere e di sorvegliare i primordi dell'impresa.

Luigi avea trovato un luogo dove era la migliore cascata d'acqua, della cui forza egli abbisognava come forza motrice; egli possedeva una macchina, col mezzo della quale prontamente e con precisione misurava la forza idraulica. Anche Annetta era di ciò contentissima; ella voleva sapere se la forza motrice dell'acqua si potesse misurare con quella dei cavalli. Annetta voleva sapere ogni cosa per istruirsi.

Luigi alle molte interrogazioni e personali osservazioni di Annetta mostravasi più condiscendente che Riccardo, appunto perchè Riccardo era più uomo di pratica. Del resto, conviene dire che anche Annetta più non parlava con quell'aria di un essere privilegiato, ma discorreva con discreta modestia.

Noi ottenemmo il permesso di costruire la strada alquanto in basso attorno al monte e con ciò acquistammo la miglior posizione per collocare il legname intero ed il materiale da segare.

Ma avevamo ancora un altro ostacolo a superare, al quale non avevamo pensato: l'Inglese aveva ottenuto in appalto dai villaggi e casali costeggianti il Reno il diritto della pesca nel torrente della valle. Ora costui faceva davanti al tribunale opposizione alla esecuzione di certi lavori, siccome quelli che sconcertar dovevano la sua pes[illegible]. Ma Luigi si presentò egli stesso al tribunale, e gli riuscì di [illegible] quella opposizione.

L'Inglese, che finora era vissuto estraneo alla nostra casa, da quel tempo in poi ci si rese nemico, e non si degnò più di favorirci di una sua occhiata. Quando si imbatteva in uno di noi, egli si metteva a guardare il fiume, oppure svoltava rapidamente da un'altra parte.

In mezzo all'agitazione degli affari Luigi conservava sempre il suo sangue freddo; ma la trascuranza e la lentezza del lavorare lo indispettiva tanto da trattare i pigri come mascalzoni e delinquenti. Soprattutto si lagnava degli operai tedeschi, che egli trovava tardi al lavoro in patria, mentre nei paesi lontani sono tutt'altro che neghittosi.

La vedova del magnano si credette in dovere di fare con Luigi parola del progetto ch'ella avea di rimaritarsi, quantunque fosse un affare già deciso. La scelta di lei cadde sul giovane scarpellino, di età appena uguale alla sua.

E infatti venne celebrato il matrimonio in un giorno di domenica; e Annetta già si preoccupava vivamente della sorte dei tre bambini di quella donna.

A titolo d'onore fummo invitati anche noi al pranzo di nozze: e vi era pure Schmalz lo Svizzero, che era parente dello sposo. Schmalz disse ad alta voce che non era necessaria allo scarpellino tanta premura di prender moglie per non essere richiamato sotto le armi nel caso di prossima guerra; chè il Prussiano millantatore non si deciderà a misurarsi colla Francia: che, se lo facesse, i veri Tedeschi (intendeva dire i Tedeschi del Mezzodì) non seguirebbero la Prussia in questa impresa.

Credo che Schmalz lo Svizzero dicesse queste cose a guisa di sfida a me ed alla mia famiglia.

Luigi mi disse a bassa voce:

— Non mette conto darsi la fatica di convertire un individuo. Gli avvenimenti convertiranno le masse.

Io non credeva all'imminenza della guerra, ma Luigi sperava in quella: sua unica ansietà era che noi lasciassimo trascorrere la opportunità.

Scendemmo frattanto verso il torrente della valle, ove provvedemmo affinchè nessuna disgrazia succedesse nel far saltare una rupe, dei cui sassi abbisognavamo. L'operazione riuscì perfettamente.

Alcuni istanti dopo, mentre eravamo riuniti sullo stradale, ecco giungere Ikwarte col fante del comune, e ambidue gridare:

— Guerra! guerra!

E intanto il fante mi porse una carta, che mi chiamava al nostro Parlamento (*Landtag*), perchè la Francia aveva dichiarato la guerra.

Luigi ordinò che venissero con calma continuati i lavori, e affidò all'ingegnere la ulteriore direzione dell'impresa. Egli in quella sera stessa mi accompagnò alla capitale; anche Martella partì con noi.

L'Inglese stava sulla riva, e pescava coll'amo.

Ora per la prima volta, durante il viaggio, ho realmente compreso la grandezza degli eventi che ci sovrastavano.

Fine del libro terzo.

(*Continua*)

BORSA DI VIENNA — 7 *maggio.*

	5	7
Mobiliare	232 25	231 25
Lombarde	140 50	140 50
Banca Anglo-Austriaca	133 —	130 75
Austriache	295 —	296 —
Banca Nazionale	963 50	964 —
Napoleoni d'oro	8 85 1/2	8 90
Argento	102 75	102 85
Cambio su Parigi	44 10	44 10
Cambio su Londra	111 15	111 25
Rendita austriaca	74 75	74 50
Rendita austriaca in carta	70 30	69 80
Union-Bank	112 50	110 50

BORSA DI PARIGI — 7 *maggio*

	5	7
Rendita francese 3 0/0	63 95	63 55
Id. id. 5 0/0	102 10	101 70
Banca di Francia	— —	— —
Rendita italiana 5 0/0	71 12	70 82
Id. id. 5 0/0	— —	— —
Ferrovie Lombarde	316 —	313 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	210 50	— —
Ferrovie Romane	70 —	72 50
Obbligazioni Lombarde (God. genn. 1875)	257 —	257 —
Obbligazioni Romane	211 —	211 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 19 1/2	25 19 1/2
Cambio sull'Italia	7 3/4	7 3/4
Consolidati inglesi	94 1/4	94

BORSA DI BERLINO — 7 *maggio*

	5	7
Austriache	536 —	536 —
Lombarde	250 —	250 —
Mobiliare	421 50	421 50
Rendita italiana	70 90	71 30
Rendita turca	— —	— —

BORSA DI LONDRA — 7 *maggio.*

	6		7	
	da	a	da	a
Consolidato inglese	94 —	94 1/8	93 7/8	94 —
Rendita italiana	70 5/8	— —	70 1/4	— —
Turco	43 1/8	43 1/4	42 7/8	43 —
Spagnuolo	21 1/4	21 3/8	20 7/8	21 —
Egiziano (1868)	— —	— —	— —	— —
Egiziano (1873)	77 1/2	— —	76 3/4	— —

BORSA DI FIRENZE — 7 *maggio.*

	5		7	
Rend. it. 5 0/0 (God. 1° lugl. 1875)	74 70	nominale	74 85	nominale
Napoleoni d'oro	21 74	contanti	21 60	contanti
Londra 3 mesi	27 03	»	27 —	»
Francia, a vista	108 20	»	108 —	»
Prestito Nazionale	58 50	nominale	58 50	nominale
Azioni Tabacchi	857 —	»	858 —	»
Azioni Banca Naz. (nuove)	1950 —	nominale	1952 —	»
Ferrovie Meridionali	— —		368 —	»
Obbligazioni Meridionali	223 —	»	223 —	nominale
Banca Toscana	1385 —	nominale	1380 —	»
Credito Mobiliare	735 —	»	742 —	»
Banca Italo-Germanica	256 —	»	256 —	nominale
Banca Generale	— —		— —	

Incerta.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 6 maggio 1875 (ore 15 10).

Regna sempre una calma perfetta in terra ed in mare. Il barometro è leggermente abbassato. Il cielo è coperto a Genova, alla Palmaria, a Camerino, a Roma, a Portotorres, e nuvoloso o nebbioso in molti altri luoghi. Nelle ultime 24 ore pioggie di breve durata a Venezia, a Po di Primaro e in alcuni paesi dell'Italia centrale. Stamane pioggina a Trieste e a Vienna. Non vi sono indizi di notevoli cambiamenti nello stato meteorologico d'Italia.

Firenze, 7 maggio 1875 (ore 16 45).

Cielo sempre nuvoloso o nebbioso in quasi tutta la penisola; coperto a S. Remo, a Firenze e a Cagliari. Calma generale e barometro stazionario. Iersera circa le ore 11 terremoto a Firenze e a Urbino. Lo stato meteorologico d'Italia si manterrà quasi identico a quello dei giorni precedenti.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 7 maggio 1875.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro	764,9	765,0	764,3	765,9
Termomet. esterno (centigrado)	13,7	22,0	21,3	16,2
Umidità relativa	91	50	65	86
Umidità assoluta	10,54	9,88	12,16	11,75
Anemoscopio	Calma	S. 2	O. SO. 10	O. 0
Stato del cielo	0. tutto annebbiato	7. cirri veli	5. cumuli e cirri	7. cirri

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 23,5 C. = 18,8 R. | Minimo = 12,0 C. = 9,6 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 8 maggio 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1875	—	—	74 67	74 62	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	2° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860-64	1° aprile 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 15
Prestito Romano, Blount	—	—	—	76 05	76 —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1874	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 60
Prestito Nazionale	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	1° gennaio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1874	500 —	—	— —	—	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° gennaio 1875	1000 —	1000 —	— —	— —	1510 —	1505 —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	194 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Fond. Credito Banco S. Spirito	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obblig. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° gennaio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Rom. per l'illum. a Gas	1° semestre 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	525 —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 1874	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	1° luglio 1874	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	107 10	106 90	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 05	27 —	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	— —	— —	21 50
Sconto di Banca	— —	— —	— —	— —

Osservazioni

Prezzi fatti:

5 0/0 76 80, 85 cont., 76 92, 80, 77 1/2, 75 fine.

Prestito Blount 76.

Banca Romana 1510, 1508.

Il Deputato di Borsa O. [illegible] | Il Sindaco: A. Pieri.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI PADOVA

N. 8 d'ord.

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica di frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, si procederà nel giorno 12 maggio andante, ad un'ora pomeridiana, presso la Direzione suddetta (Borgo Rogati, al civico numero 2229) ed avanti al sig. direttore, ai pubblici incanti a partiti segreti, per appaltare la seguente provvista di

Frumento occorrente ai panifici militari di Padova e di Udine.

Designazione dei magazzini ai quali deve essere consegnato il genere	Grano da provvedersi — Qualità del genere	Grano da provvedersi — Quanti à totale Quintali	Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto Quintali	Somma per cauzione di cadaun lotto	Rate uguali di consegna	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE
PADOVA. . .	Nazionale	4500	45	100	L. 200	3	La consegna della 1ª rata dovrà effettuarsi entro dieci giorni a partir da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto, quella della seconda dieci giorni dopo la consegna della prima, e per Padova quella della terza dieci giorni dopo la consegna della seconda.
UDINE. . . .	Idem	1500	15	100	L. 200	2	

Il grano dovrà essere del raccolto dell'anno 1874, conforme ai campioni esistenti presso questa Direzione, del peso netto non minore di chilogrammi 75 per cadun ettolitro e dovrà avere tutti i requisiti indicati nei capitoli d'appalto.

I capitoli d'appalto generali e parziali sono visibili in tutte le Direzioni di Commissariato Militare del Regno.

Gli accorrenti per ciascuno dei due appalti potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento i quali saranno deliberati a favore di chi con propria offerta segreta avrà proposto un prezzo per ogni quintale di frumento maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato in apposita scheda segreta del Ministero che servirà di base per l'asta e che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse dei servizi il Ministero della Guerra ha ridotto i fatali, ossia termine utile per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5 decorribili dalle ore 2 pomeridiane precise (tempo medio di Roma) del giorno del provvisorio deliberamento.

Gli aspiranti a detta impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno produrre alla Direzione che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Cassa dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali della somma suindicata per ognuno dei lotti per cui intendono fare offerta, che pei deliberatari sarà poi convertito in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni.

Qualora detti depositi vengano fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà fatto il deposito.

I partiti dovranno essere presentati su carta filigranata col bollo da L. 1, debitamente firmati ed in piego suggellato. Cominciate le operazioni d'asta per la provvista di grano per una località non saranno ulteriormente accettate offerte sebbene si riferiscano ad altra località.

Le offerte non suggellate o condizionate non saranno ammesse, come pure non saranno ammesse le offerte fatte per via telegrafica.

I titoli dei depositi dovranno essere presentati separatamente dalle offerte.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffizi di Direzione o di Sezione di Commissariato Militare.

Di questi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Le spese tutte inerenti agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritti di cancelleria, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* o negli altri giornali, ed altre relative, saranno a carico del deliberatario definitivo, come pure saranno a suo carico le spese per la tassa di registro giusta le leggi vigenti.

Padova, 3 maggio 1875.

Per detta Direzione
Il Tenente Commissario: TREANNI.

2142

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che Achille Sgrulletti commerciante, domiciliato in via Merulana, n. 32, ha ritirato e revocato il mandato generale di procura a Giustina Petri in Sgrulletti sua consorte, diffidando colla presente chiunque ne abbia interesse di non più riconoscere atti e contratti fatti colla detta Giustina Petri.

Roma, 7 maggio 1875.

2139 ACHILLE SGRULLETTI.

REGIO TRIBUNALE CIVILE
di Roma.

L'anno milleottocentosettantacinque, questo giorno quattro maggio in Roma,

Ad istanza dell'ill.mo signor procuratore generale presso la R. Corte dei conti in Roma,

Io Colombi Cristoforo usciere presso il suddetto tribunale ho citato il signor Del Tufo Innocenzo d'ignota residenza, domicilio e dimora, in forma dell'articolo 141 Codice procedura civile, a comparire innanzi la Regia Corte dei conti, 3ª sezione, nella sua sede in Roma, via Magnanapoli insieme agli altri citati Teresa, Adelina, Abramo Lacena, Giulia e Silvia Lombardi, Antonietta vedova Del Tufo in nome proprio e dei minorenni Vincenzo e Concetta Del Tufo, non che Di Lieto Raffaele nella udienza fissa di martedì otto giugno 1875 fissata da presidenziale decreto 24 aprile 1875 per sentire confermare il sequestro presso l'Amministrazione Generale del Debito Pubblico delle rendite vincolate ed inscritte nel Gran Libro del Debito Pubblico consolidato al 5 per 100, ai numeri 6158, 18959, 18960, 65823, 65903, a favore dei signori Raffaele e Giuseppe Di Lieto, onde coprire il debito di lire 299,265 29 a carico del già ricevitore circondariale di Gaeta signor Del Tufo Vincenzo, le quali sono gravate d'ipoteca per cauzione prestata dal detto contabile.

2093 COLOMBI CRISTOFORO usciere.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con decreto 5 aprile 1875 riconobbe spettare alli Luigi e Marcellino fratelli Barelli fu Luigi, residenti in Torino, per metà caduno, il certificato nominativo numero 564,980, della rendita di lire 90, consolidato italiano 5 0/0, in data 23 gennaio 1875, intestato alla or defunta loro madre Carolina Montù fu Giuseppe, vedova di Luigi Barelli, della quale sono essi unici eredi legittimi, ed autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico ad operare il tramutamento di detto certificato secondo chè saranno per richiedere li stessi fratelli Barelli.

Torino, il 13 aprile 1875.

1648 Notaio PIETRO VITT. PAVESIO.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso d'Asta.

Dovendosi provvedere, per uso della salina di Corneto Tarquinia, una macchina a vapore locomobile ad espansione, della forza di dieci cavalli, ed una pompa centrifuga per la elevazione delle acque del mare, si rende noto che nel giorno 27 del corr. mese di maggio 1875 sarà per tale acquisto tenuta a ore 2 pom. l'asta pubblica presso questa Intendenza col metodo della estinzione della candela vergine ed in base al complessivo prezzo di lire quindicimilacento (15,100).

L'asta sarà presieduta dal signor intendente. Gli accorrenti all'incanto dovranno per esservi ammessi depositare a garanzia delle loro offerte la somma di L. 200 e comprovare con documenti autentici la loro idoneità al lavoro.

Ciascuna offerta in diminuzione del prezzo suddesignato non potrà essere inferiore a L. 50.

Il capitolato d'oneri che regola il presente appalto è ostensibile presso le Intendenze di Finanza in Roma, Napoli, Milano, Torino, Bologna, Venezia, Bari, Bergamo, Piacenza, Novara e Treviso.

Il termine utile per la insinuazione delle offerte non minori del ventesimo sul prezzo che risulterà dall'incanto è fissato in giorni 15 successivi a quello suddesignato e andrà a scadere alle ore 2 p. m. del giorno 11 del mese di giugno.

Roma, li 23 aprile 1875.

2147 *Il Primo Segretario:* MONTECCHINI.

(2ª *pubblicazione*).

IMPRESA DELL'ESQUILINO

Per deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 corrente mese, sono convocati in assemblea generale ordinaria i signori azionisti della Società *Impresa dell'Esquilino*, pel giorno 29 maggio corrente, alle ore 3 pomeridiane, nella sede della Società in Genova, via Carlo Felice presso la Banca Italiana di Costruzione.

Ordine del giorno:

1° Presentazione del bilancio e relazione del Consiglio d'amministrazione;
2° Nomina dei consiglieri scadenti;
3° Comunicazioni diverse.

Avvertenze. — Per essere ammesso all'assemblea l'azionista deve possedere almeno 20 azioni che dovranno essere depositate 10 giorni prima di quello stabilito per l'assemblea nella Cassa dell'Impresa stessa a Roma ed a Genova e presso la Banca di Torino a Torino.

L'azionista avente diritto d'intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro azionista avente pure diritto ad intervenire, e sarà valido a tale effetto il mandato espresso sul biglietto stesso d'ammissione.

Roma, 6 maggio 1875.

2101 **Il Consiglio d'Amministrazione.**

N. 8.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
DI ROMA

AVVISO D'ASTA per la provvista periodica del frumento occorrente per l'ordinario servizio del pane nel panificio militare in questa Capitale.

Si notifica, che nel giorno quindici maggio corrente, ad un'ora pomeridiana, avrà luogo presso questa Direzione, via S. Romualdo, nº 243, piano 2º, avanti il signor direttore, un pubblico incanto per la provvista di quintali **duemila** di frumento nostrale, diviso in **venti** lotti di **cento quintali** ciascuno, da consegnarsi nei magazzini delle Sussistenze militari, in **due** rate eguali, nel termine di dieci giorni ciascuna, decorrendi, per la prima, dal giorno successivo a quello in cui verrà data partecipazione dell'approvazione del contratto, e per la seconda, spirato il tempo utile per la consegna della prima, giusta il § 2 dei capitoli speciali d'onere.

Il frumento dovrà essere nostrale e del raccolto 1874, conforme ai campioni esistenti presso questa Direzione, e dovrà avere tutti i requisiti stabiliti dai capitoli d'onere, ed il peso non minore di chilogrammi 75 per ettolitro.

I capitoli generali e parziali d'appalto, che faranno poi parte integrale del contratto, sono visibili presso questa Direzione ed in tutte le altre del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti, i quali verranno deliberati a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore, o pari almeno, a quello stabilito nella scheda segreta del Ministero della Guerra, che servirà di base all'asta e verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio, il precitato Ministero ha ridotto i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, a giorni cinque decorribili da un'ora pomeridiana del giorno del provvisorio deliberamento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a fare partito dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio in una delle Tesorerie del Regno della somma di lire 200 in valuta legale o in rendita dello Stato per ognuno dei lotti per cui intendono fare offerta, il quale deposito verrà poi per il deliberatario convertito in cauzione definitiva; le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Trattandosi di titoli di rendita, il relativo importo dovrà essere ragguagliato al valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere in carta da bollo di una lira ed in pieghi suggellati.

I partiti condizionati non saranno ammessi.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni di Commissariato militare del Regno, avvertendo però che di tali partiti sarà tenuto conto soltanto quando arrivino ufficialmente a questa Direzione prima della proclamazione dell'apertura dell'incanto e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito, o risulti che la ricevuta stessa sia stata depositata presso la Direzione alla quale venne presentata l'offerta.

Le spese tutte dell'incanto, del contratto, cioè carta bollata, copie, diritti di cancelleria, stampa degli avvisi d'asta, inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* ed altre relative sono a carico del deliberatario, giusta le vigenti leggi.

Roma, lì 7 maggio 1875. **Per detta Direzione**

2141 *Il Sottotenente Commissario:* M. BONANNI.

MUNICIPIO D'ISCHIA

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico, che nel mattino di domenica 16 corrente mese di maggio, alle ore 10 antimeridiane, col prosieguo, per i termini abbreviati, giusta la deliberazione del dì 13 aprile 1875 dell'assemblea consorziale, regolarmente vistata dall'onorevole signor sottoprefetto del circondario, avrà luogo innanzi al sindaco di detto comune, o chi per esso, nel locale della segreteria municipale, la subasta a ribasso per i lavori di sistemazione, ed altro bisognevole alla bocca del Porto d'Ischia, sul progetto e capitolato speciale di appalto redatto dall'ingegnere del Genio civile, signor Castiglioni, del 15 marzo corrente anno, pel prezzo fissato di lire 75,000, non che del capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato.

Il termine prefisso per il compimento dell'opera è di anni due, che incominceranno dal giorno della contrattazione.

Il modo di pagamento è fissato ad anni cinque nei termini stabiliti dal suddetto capitolato speciale di appalto modificato con detta deliberazione.

Per essere ammesso alla licitazione ogni offerente dovrà depositare nelle mani di colui che presiede all'asta lire 4000 come cauzione, che verrà restituita dopo la subasta, meno per l'aggiudicatario, il quale è tenuto elevare detto deposito a lire 7500 come cauzione diffinitiva.

All'atto della stipulazione del contratto l'appaltatore è tenuto presentare un supplente o fidejussore idoneo, il quale sarà tenuto in solido a tutti gli obblighi dati ad esso appaltatore.

Il termine utile a presentare l'offerta di ribasso del ventesimo è fissato pel giorno di venerdì 21 detto mese fino alle ore dodici meridiane.

Tutte le spese di subasta, bolli, pubblicazione, tassa di registro e corrispondente contratto colla copia di prima edizione da consegnarsi al comune cederanno a carico dell'aggiudicatario.

Infine tutti gli atti che regolano l'appalto in parola trovansi depositati nella segreteria comunale, e se ne può prendere visione in tutte le ore del giorno.

Ischia, lì 2 maggio 1875.

Il Sindaco: LUIGI dott. MAZZELLA.

2140 G. ANTONIO ROMOLO *segretario.*

AVVISO.

Ad istanza del signor Giovanni Gamba, rappresentante legale della Banca Generale in Roma appaltatrice della ricevitoria provinciale di Roma, nel giorno 31 maggio 1875 ad ore 10 antimeridiane, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento il 7 e 14 giugno 1875, avrà luogo nella Regia pretura di Paliano la subasta dei seguenti fondi posti nel territorio di Piglio a danno del signor Demetrio Desantis di Alessandro:

1. Terreno seminativo, alberato, vitato, con casa rurale, in contrada Civitella, distinto in mappa sez. 2ª, n. 1713, 1995, 1997, 1998, 1999, 3064, di tavole 35 e cent. 49, confinante col signor principe Colonna, Desantis Alessandro Corbi Enrico, Ceccaroni e fosso, ecc.

2. Terreno prativo, in vocabolo il Colle del Volubro, distinto in mappa sezione 3ª, n. 48, di tavole 1 e cent. 80, confinante con i fratelli Nardi, fratelli Lupi, ecc.

3. Terreno simile, in vocabolo suddetto, distinto in mappa sezione 3ª, n. 52, di tavole 4 e cent. 26, confinante con Costanzo Massimi, fratelli Lupi, Moro Francesco, ecc.

4. Terreno seminativo, alberato, vitato, in vocabolo Civitella, distinto in mappa sezione 2ª, numeri 2927, 2928, di tavole 4 e cent. 40, ritenuto a miglioria da Sante Alessandro, confinante con Alessandro Desantis, Loreti, ecc.

5. Terreno simile, in vocabolo Colle Verano, ritenuto a colonia da Andrea Allegretti, distinto in mappa sezione 2ª, n. 3250, di tavole 4 e cent. 69, confinante con lo stesso direttario da più lati, ecc.

6. Terreno simile, in contrada i Consoli, ritenuto a miglioria da Domenico Ambrosetti, segnato in mappa sezione 2ª, n. 865, di tavole 2 e cent. 60, confinante con il fosso, Capitolo del Piglio, ecc.

7. Terreno simile, in vocabolo La Piglio, ritenuto a miglioria da Francesco Barnaba, distinto in mappa sezione 2ª, n. 616, di tavole 1 e cent. 17, confinante con lo stesso direttario, eredi di Giovanni Battista Desantis ed Alessandro Massimi, ecc.

8. Terreno simile, in contrada Tisti, ritenuto a miglioria da Alessandro Borgia, marcato in mappa sezione 2ª, nn. 1186 e 3432, di tavole 4 e cent. 13, confinante con Loreti, il direttario, fosso e strada, ecc.

9. Terreno simile, in vocabolo Vedo Oscuro, ritenuto a miglioria da Giuseppe Bruni, delineato in mappa alla sezione 2ª, n. 2941, di tavole 1 e cent. 28 confinante col signor principe Colonna, Angelo Moricone, ed eredi di Cesare Desantis, ecc.

10. Terreno simile in contrada Castagneto, ritenuto a miglioria da Pietro Paolo Cannesi, distinto in mappa sez. 2ª, n. 940, di tavole 1 e cent. 37, confinante con Domenico Zelli, principe Colonna, strada, ecc.

11. Terreno simile, in contrada Tisti, ritenuto a miglioria da Luigi Ceccaroni, segnato in mappa sezione 2ª, n. 3529, di cent. 4, confinante con il Convento di S. Lorenzo e Francesco Cicerchia, ecc.

12. Terreno simile, in contrada Valle Bianca, ritenuto a miglioria da Ferdinando Cicerchia, delineato in mappa sez. 2ª, n. 2350, di tavole 4 e cent. 10, confinante coi beni della Collegiata di Santa Maria dei Luoghi Pii e col fosso, ecc.

13. Terreno simile, in vocabolo Valle Sprega, ritenuto a miglioria da Vincenzo Colavecchi, marcato in mappa sezione 2ª, n. 1193, di tavole... e cent. 10, confinante col direttario, Alessandro Desantis, Gabrielli Vincenzo, ecc.

14. Terreno simile, in vocabolo Colle Del Forno, ritenuto a miglioria da Pasquale Ercole, delineato in mappa sezione 2ª, n. 2281, di tavole 3 e cent. 80, confinante con i fratelli Massimi e colla strada, ecc.

15. Terreno simile, in contrada Cona Casa Cotta, ritenuto a miglioria da Loreto Graziani, segnato in mappa sezione 2ª, n. 398, di tavole 3 e cent. 20, confinante colla Parrocchia di S. Maria, eredi Cesare Desantis, fosso, ecc.

16. Terreno simile, in vocabolo Colle Verano, ritenuto a miglioria da Vincenzo Parsa, delineato in mappa sezione 2ª, di tavole 1 e cent. 53, confinante col direttario, Ceccaroni, e Corbi, ecc.

17. Terreno simile, in contrada Tisti, ritenuto a miglioria da Giuseppe Pietrangeli, distinto in mappa sezione 2ª, n. 3453, di tavole 1 e cent. 50, confinante col direttario, Loreti, Parente, fosso e strada, ecc.

18. Terreno simile, in contrada Vado Oscuro, ritenuto a miglioria da Francesco Tufi, delineato in mappa sezione 2ª, n. 3135, di tavole 4 e cent. 41, confinante col direttario da più lati, ecc.

19. Terreno simile, in vocabolo Valle dell'Aringa, ritenuto a miglioria dal suddetto Francesco Tuffi, marcato in mappa sezione 1ª, n. 376, di tavole 1 e cent. 80, confinante coi fratelli Lupi, Massimi e fosso, ecc.

Li suddetti fondi hanno un valore censuario complessivo di lire 2077 33 e sono posti in vendita col prezzo minimo complessivo di lire 8290 05.

Il deposito a garanzia delle offerte ascende complessivamente a lire 414 50.

Il prezzo dovrà sborsarsi nei tre giorni successivi all'aggiudicazione. Le spese tutte saranno a carico del deliberatario.

Roma, 15 aprile 1875.

2136 *Il Ricevitore provinciale:* GIOVANNI GAMBA.

PRESTITO DELLA CITTÀ DI FIRENZE 1868

XXIX ESTRAZIONE.

OBBLIGAZ. N°	Franchi	OBBLIGAZ. N°	Franchi	OBBLIGAZ. N°	Franchi	OBBLIGAZ. N°	Franchi	OBBLIGAZ. N°	Franchi	OBBLIGAZ. N°	Franchi	OBBLIGAZ. N°	Franchi
106073	100000	19640	1000	94576	1000	26856	500	54629	500	95949	500	114901	500
18838	2500	23025	1000	5363	500	28257	500	56556	500	99667	500	115024	500
87837	2500	24716	1000	18 90	500	36088	500	61228	500	107260	500		

Le Obbligazioni qui sopra enumerate sono rimborsabili colle somme ivi menzionate a datare dal 1° ottobre 1875:
A **Firenze**, presso la Cassa della Banca Nazionale Toscana, in oro ovvero al cambio dell'oro (*).
A **Milano**, presso la ditta Figli Weill Schott e C., in oro ovvero al cambio dell'oro.
A **Parigi**, presso le ditte Kohn Reinach e C. e Leop. S. Königswarter, in franchi effettivi.
A **Ginevra**, presso la ditta P. F. Bonna e C., in franchi effettivi.
A **Francoforte sul Meno**, presso la ditta A. Reinach, in ragione di 140 fiorini per ogni 300 franchi.
A **Berlino**, presso la ditta H. C. Plaut e C., e Joseph Goldschmidt e C., Berliner Bank Institut, in ragione di 80 talleri per ogni 300 fr.

La prossima estrazione avrà luogo il 2 agosto 1875, con 20 Obbligazioni rimborsabili con premi. — Più 98 Obblig. rimborsabili a 250 fr.

Dal Municipio di Firenze, il 1° maggio 1875.

Il Segretario Generale **B. SALETTI.** — *Per l'Assessore* **G. BALZANI-ROMANELLI.** — *Il Sindaco* **UBALDINO PERUZZI.**

(*) Purchè siano state riscontrate ed ammesse al pagamento dalla Direzione IV, uffizio del debito comunale, mediante ordine scritto sulle medesime munito della firma del segretario e del visto del direttore. 2085

(2ª *pubblicazione*)

BANCA DELLA PICCOLA INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Questa Banca sulla domanda dei sindaci della fallita Huguet L. e Compagnia, per smarrimento di un certificato provvisorio, seconda serie, di azioni trenta, col numero d'ordine 250, diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi mesi tre dalle volute pubblicazioni, a senso dell'articolo 16 dello statuto, senza che sianvi insorte opposizioni, verrà emesso altro certificato in duplicazione ed il primitivo più non avrà valore alcuno.

Torino, 21 aprile 1875.

Il Direttore della Banca-Piccola Industria e del Commercio
E. CHIARAMELLI.

1856

N. 12319 Seg. Gen.

COMUNE DI VENEZIA

Avviso d'asta per primo esperimento.

In relazione alle deliberazioni dei Consigli comunali di Venezia e Malamocco in data 22 aprile e 21 maggio anno decorso, rese esecutorie con decreto prefettizio 24 giugno anno stesso, n. 7719, Div. II,

Vista la deliberazione della Giunta municipale di Venezia 13 aprile anno corrente, al n. 26273-7712, Div. II, nonchè quella della Giunta municipale di Malamocco in data 24 mese stesso, n. 225, debitamente omologate,

Si rende noto che nel giorno 12 maggio a. c., alle ore 11 ant., viene indetto un primo esperimento d'asta a termini abbreviati per l'appalto in affittanza triennale dei pontili di proprietà del comune di Venezia, esistenti sulla Riva degli Schiavoni fra il Ponte della Paglia e quello del Vino, ed a S. Maria Elisabetta di Lido, ad uso d'approdo dei battelli a vapore per servizio pubblico tra Venezia e Lido.

L'asta sarà tenuta nell'ufficio comunale di Venezia alla presenza del sindaco, o di un suo delegato.

La gara verrà aperta sul dato fiscale di L. 2000 fissato come *minimum* del canone annuo di fitto da corrispondersi al comune di Venezia, a carico del quale rimarranno anche le spese di illuminazione dei pontili ed i lavori radicali di ristauro che vi occorressero, rimanendo invece la manutenzione ordinaria a carico dell'appaltatore.

La delibera seguirà a favore di quello fra i concorrenti che offrirà un aumento maggiore sul canone suddetto, ferme le condizioni contenute nel capitolato d'oneri, ostensibile presso il cancelliere della segreteria generale nelle ore d'ufficio fino al giorno dell'asta.

L'asta seguirà col metodo di candela vergine a seconda delle prescrizioni del regolamento per la Contabilità dello Stato, pubblicato con decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

A garanzia dell'offerta ogni concorrente dovrà nel presentarsi all'asta effettuare un deposito di L. 2000 (duemila) in valori pubblici italiani al prezzo di listino. Dovrà inoltre produrre un certificato formulato e rilasciato dall'autorità competente, dal quale consti della sua idoneità ad assumere l'impresa summenzionata.

Il deposito delle lire 2000 (duemila) verrà restituito tosto a quello dei concorrenti all'asta che si ritiri dalla gara, al deliberatario quando presterà la cauzione prescritta dall'art. 26 del capitolato d'oneri rel tivo all'affittanza di cui si tratta.

Il termine utile per produrre le schede portanti un aumento non minore del ventesimo sul canone conseguito nel primo esperimento viene fissato in giorni 5 da quello dell'esperimento stesso e scadrà quindi nel giorno 17 corrente alle ore 2 pomeridiane.

Le spese dell'asta e quelle relative al contratto saranno a tutto carico del deliberatario.

Venezia, li 6 maggio 1875.

2161 IL SEGRETARIO GENERALE.

PROVINCIA DI ROMA — MANDAMENTO DI FRASCATI

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

AVVISO.

Approvato dall'Autorità competente il piano di esecuzione relativo alla costruzione del cimitero in questo comune, il sottoscritto sindaco, a termini dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ed in esecuzione degli ordini ricevuti dalla R. prefettura di Roma,

Rende noto:

Che il piano suddetto con tutte le carte rispettive e con la domanda e la relazione, di cui all'art. 3, si trova depositato nella Casa comunale per il termine di giorni 15 a partire dalla presente data, affinchè gli interessati nelle ore di ufficio siano in grado di prenderne contezza e fare quelle osservazioni che stimeranno del caso.

Per gli effetti poi dell'art. successivo 24 si dà in calce l'elenco portante i cognomi e nomi de'proprietari del terreno, l'ubicazione ed estremi di catasto dei beni soggetti ad espropriazione, con il prezzo relativo che viene offerto.

Dalla Residenza Municipale, li 8 maggio 1875.

2129 *Il Sindaco:* ANTONINO FIORELLI.

N° d'ord.	Cognome e Nome de'proprietari	UBICAZIONE ed estremi di catasto dei beni da cedersi	Prezzo di stima offerto
1	Collegio Inglese	Palazzina — Lunghezza m. q. 3956 — Numeri di mappa 389[1], 389[2] — Confinanti i beni dello stesso Collegio Inglese.	L. 4332 36

(2ª *pubblicazione*)

BANCA ITALO-SVIZZERA IN GENOVA

Il Consiglio d'amministrazione con odierna deliberazione ha convocato l'Assemblea generale degli azionisti pel giorno 30 corrente maggio, alle ore due pomeridiane, nel locale della Banca, Salita di San Francesco, n. 4, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Rapporto del Consiglio d'amministrazione;
2° Rapporto dei revisori;
3° Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1874;
4° Nomina dei consiglieri d'amministrazione;
5° Nomina dei revisori per il 1875.

Il deposito delle azioni avrà luogo non più tardi del 20 corrente maggio, giusta gli articoli 24 e 25 dello statuto qui sotto riportati:

In **Genova**, presso la Banca stessa;
In **Milano**, presso i signori Vogel e C.;
In **Torino**, presso U. Geisser e C.

Genova, 3 maggio 1875.

I Direttori
C. ZAHN — A. CRESPI.

Art. 24. L'Assemblea si tiene in Genova, si compone degli azionisti che dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino possessori di almeno 20 azioni nominative e degli azionisti che pure 10 giorni prima dell'adunanza abbiano depositato almeno 20 azioni al portatore presso una sede o succursale, o presso le Casse che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 25. Ogni dieci azioni hanno diritto ad un voto. Nessuno può avere più di dieci voti, qualunque sia il numero delle azioni che possegga o che rappresenti.

2098

Situazione della BANCA NAZIONALE TOSCANA

al 31 del mese di Marzo 1875.

Capitale sociale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n° 2237) L. 21,000,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L. 15,245,743 29
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 29,686,344 20	L. 38,473,357 86	„ 38,473,357 86
	id. id. maggiore di 3 mesi	„ 8,787,013 66		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ „		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ „		
	Cambiali in moneta metallica	„ „	„ „	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „		
Anticipazioni				„ 2,954,059 00
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 10,650,630 32	„ 16,217,601 93
	Id. id. per conto della massa di rispetto		„ 1,369,532 25	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		„ 325,677 50	
	Effetti ricevuti all'incasso		„ 3,871,761 86	
Crediti				„ 19,459,897 91
Sofferenze				„ 78,855 30
Depositi				„ 27,001,178 50
Partite varie				„ 33,418,823 29
			Totale	L. 152,849,517 08
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„ 339,500 26
			Totale generale	L. 153,189,017 34

PASSIVO.

Capitale	L. 30,000,000 „
Massa di rispetto	„ 1,517,260 71
Circolazione biglietti di Banca	„ 59,500,243 „
Conti correnti ed altri debiti a vista	„ 281,769 15
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 1,034,356 95
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 27,001,178 50
Partite varie	„ 32,775,365 12
Totale	L. 152,110,173 43
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 1,078,843 91
Totale generale	L. 153,189,017 34

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro ed argento	L. 3,975,109 00
Bronzo	„ 333,241 74
Biglietti consorziali	„ 10,591,241 00
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	„ 346,151 55
Totale	L. 15,245,743 29

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 00
Sulle cambiali pagabili in metallo	„ „
Per le anticipazioni su titoli e valori	„ 6 00
Per le anticipazioni su sete	„ 6 00
Sui conti correnti passivi	„ 4 00

Biglietti in circolazione.

	Valore	Numero	Somma		Valore	Numero	Somma
Da restare in circolazione	50	68,403	3,420,150 00	Da levarsi di corso	0 50	2,006,890	1,003,445 00
	100	73,086	7 308,600 00		1	1,485,651	1,485,651 00
	200	41,097	8,219,400 00		2	896,871	1,793,742 00
	500	37,422	18,711,000 00		5	296,195	1,480,975 00
	1000	11,348	11,348,000 00		10	196,922	1 969,220 00
					20	138,003	2,760,060 00
		Totale	L. 49,007,150 00			Totale	L. 10,493,093 00

Il rapporto fra il capitale L. 21,000,000 00 e la circolazione . . . . L. 59,500,243 00 è di uno a 2 4,5

Il rapporto fra la riserva L. 14,899,592 00 { la circolazione L. 59,500,243 00, e gli altri debiti a vista L. 281,769 00 } . . . . . . è di uno a 4

Prezzo corrente delle azioni	L. 1,385 00
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„ 11 00

V.° *Il Direttore Generale*
L. G. DE CAMBRAY DIGNY.

Il Capo Contabile
A. Carraresi.

2117

AVVISO
per l'aumento del sesto.

Nella pubblica licitazione dei fondi rustici ed urbani posti nel comune di Scrofano, ed appartenenti all'eredità giacente del fu Giovanni Palozzi, tenuta sotto il giorno cinque maggio corrente per gli atti del sottoscritto notaro, ed autorizzata dall'ecc.mo tribunale di Roma, furono aggiudicati provvisoriamente i seguenti lotti:

1. Terreno seminativo, alberato, olivato, vocabolo La Messo o Capersolo, della mappa censuale di Scrofano, sezione 1ª, numeri 363, 664 e 665, aggiudicato al signor Camilloni Giovanni per lire 1965 cent. 55.

2. Terreno vignato, seminativo, olivato, cannetato, vocabolo il Ponte, mappa come sopra, sezione 1ª, numeri 388, 389 e 675, aggiudicato per lire 1511 cent. 73 al signor avv. Giulio Fattori, che offrì per conto di persona da dichiararsi a forma dell'art. 672 del Codice di procedura civile.

3. Terreno alberato, vignato, macchioso, vocabolo Valle Scarancia o Moliano, nella mappa come sopra, sez. 1ª, numeri 377, 644, aggiudicato al signor Santi Pellegrino per lire 1202 cent. 85.

4. Stalla, e sopraposta cascina in piazza dei Pozzi, civico numero cinque, mappa come sopra, sezione 2ª, n. 309, aggiudicata per lire 685 al detto signor avvocato Giulio Fattori che offrì per conto come sopra.

A forma dell'art. 680 Codice di procedura civile si avvisa che il termine utile per far l'offerta dell'aumento del sesto scade col giorno venti maggio corrente alle ore 12 meridiane, e chiunque vorrà fare un tale aumento per uno, o più dei detti lotti, dovrà consegnare la sua offerta presso l'ufficio del sottoscritto notaio, posto in Roma, via della Valle, n. 55, adempiendo in pari tempo le ingiunzioni dell'art. 672 nei suoi capoversi.

Roma, lì 7 maggio 1875.

Orazio Monetti Cerasini notaio di Collegio delegato.

2145

AVVISO DI VENDITA.
(2ª *pubblicazione*)

Col ministero del sottoscritto notaro il giorno 20 del corrente mese, alle ore 10 ant., nel suo studio in via degli Uffizi del Vicario, num. 43, p. p., avrà luogo la vendita al pubblico incanto della bottega con sottoposta cantina e camera superiore, posta in Roma in piazza del Circo Agonale, n. 38.

Il capitolato della vendita ed i relativi documenti sono ostensibili a chiunque nello studio del sottoscritto notaro.

Roma, 1° maggio 1875.

Alessandro Venuti notaro pubblico di collegio in Roma.

2058

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di di Pallanza con decreto 22 aprile 1875 emanato sul ricorso sportogli dal signor Cesare Folcioni fu Aureliano, residente in Invorio Inferiore, nel dichiarare essere stabilita e concorrere in esso Folcioni la qualità di erede universale della fu di lui moglie Regina Biraghi fu Carlo, ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento di quattro cedole nominative della rendita: la prima di lire 85 col n. 17278 in nero e 133878 in rosso; di lire 40 la seconda col num. 17279 in nero e 133879 in rosso; di lire 165 la terza col num. 17280 in nero e 133880 in rosso, e di lire 5 la quarta col num. 17281 in nero e 133881 in rosso, datate da Milano 22 ottobre 1862 ed intestate alla fu Regina Biraghi fu Carlo, in altrettante di eguale somma al portatore, cioè: una di lire 100 di rendita, due di lire 50 caduna, quattro da lire 10 caduna ed una da lire 5, da rimettersi tali titoli al ricorrente Cesare Folcioni od a chi per esso persona legittima. 1882

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. Eredi Botta.